



Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni - Tel. 07443911
Fax 0744391407 - C.F. e P. IVA 00693630550

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL’ASM TERNI S.P.A.**

(Durata del contratto 36 mesi)

f.to IL RESPONSABILE
Area Legale, Societario Approvvigionamenti
Dott.ssa Agata Mariani

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Stefano Tirinzi

Terni, 05 giugno 2018

Sommario

<i>Art. 1 - Definizioni e Generalità</i>	3
<i>Art. 2 - Oggetto dell'appalto – Sopralluogo</i>	3
<i>Art. 3 - Aggiudicazione del servizio</i>	4
<i>Art. 4 - Durata e importo del contratto</i>	4
<i>Art. 5 - Estensione del contratto o riduzione del contratto</i>	5
<i>Art. 6 - Caratteristiche degli interventi e articolazione del servizio</i>	5
<i>Art. 6.1 Prestazioni ordinarie</i>	6
<i>Art. 6.2 Prestazioni periodiche</i>	6
<i>Art. 6.3 Prestazioni straordinarie (o a chiamata):</i>	6
<i>Art. 7 - Orario di espletamento del servizio</i>	7
<i>Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati</i>	8
<i>Art. 9 - Oneri a carico della Stazione appaltante</i>	9
<i>Art. 10 - Raccolta rifiuti</i>	9
TITOLO II - NORME GENERALI DI CONTRATTO	9
<i>Art. 11 - Cauzione Definitiva</i>	9
<i>Art. 12 - Assicurazioni</i>	10
<i>Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto</i>	10
<i>Art. 14 - Cambio di denominazione sociale</i>	11
<i>Art. 15 - Interruzione del servizio per sciopero</i>	11
<i>Art. 16 - Cause di forza maggiore</i>	12
TITOLO III – PERSONALE	12
<i>Art. 17 - Referente dell' Appaltatore</i>	12
<i>Art. 18 - Personale</i>	12
<i>Art. 19 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale</i>	14
<i>Art. 20 - Formazione</i>	14
<i>Art. 21 - Divieti</i>	15
TITOLO IV - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA	15
<i>Art. 22 - Sicurezza</i>	15
TITOLO V - CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
<i>Art. 23 - Controllo delle prestazioni e rilievi</i>	16
<i>Art. 24 - Penalità</i>	16
<i>Art. 25 - Rifusione danni</i>	18
<i>Art. 26 - Risoluzione del contratto</i>	18
<i>Art. 27 - Recesso</i>	19
<i>Art. 28 - Clausola di salvaguardia</i>	20
TITOLO VI - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	20
<i>Art. 29 - Condizioni di pagamento</i>	20
<i>Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	20
<i>Art. 31 - Revisione prezzi</i>	21
<i>Art. 32 - Fallimento dell'Impresa o morte del titolare</i>	21
TITOLO VII - NORME FINALI	22
<i>Art. 33 - Devoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto</i>	22
<i>Art. 34 - Stipulazione del contratto</i>	22
<i>Art. 35 - Documentazione successiva</i>	22
<i>Art. 36 - Responsabile del procedimento trattamento dei dati personali</i>	22
<i>Art. 37 - Codice di comportamento, Codice Etico e Patto di Integrità</i>	23
<i>Art. 38 - Norme di rinvio</i>	23

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizioni e Generalità

Il presente Capitolato Speciale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016.

- Per " Operatore economico" si intende l'Impresa che concorre alla gara.
- Per "Appaltatore" si intende l'impresa che a seguito di aggiudicazione stipula il contratto di appalto.
- Per "Stazione appaltante" si intende l'ASM Terni S.p.A. che affida all'Impresa il servizio di pulizia.

Nell'esecuzione del servizio di pulizia l'Appaltatore avrà quale Referente Unico dell'appalto per la Stazione Appaltante un incaricato designato.

Il Referente del servizio della ASM Terni S.p.A. è il Capo Ufficio Servizi Generali Sig. Cristiano Crisostomi, che rappresenterà la ASM Terni S.p.A. nei rapporti con l'Appaltatore, al fine di verificare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali e del presente capitolato ed al quale andrà inviata tutta la documentazione di pertinenza del servizio.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto – Sopralluogo

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia e di disinfezione (di seguito più genericamente indicato come "servizio di pulizia") giornaliera e periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso agli Uffici di pertinenza della ASM Terni Spa, indicati nell'**allegato A**) del presente capitolato, nonché la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici delle strutture oggetto del servizio di pulizia. Tali materiali di consumo saranno forniti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia e Multiservizi e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

La superficie calpestabile complessiva per tutti gli stabili indicati nell'**allegato A**) è stabilita in **mq. 5.228**.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature non sono oggetto di verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto superiori al 5%.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno i locali dell'ASM Terni Spa di cui all'**Allegato A**).

I concorrenti, al fine di valutare gli adempimenti necessari ad assicurare tutte le attività strumentali necessarie all'espletamento dell'oggetto negoziale nonché la prestazione dei servizi indicati nel presente Capitolato, **dovranno effettuare un sopralluogo dei locali** dove dovrà essere svolto il servizio. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata a mezzo PEC, **entro e**

non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte, e dovrà riportare:

- la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;
- il nominativo delle persone incaricate (massimo due) con relativo documento di identità valido;
- recapito telefonico, indirizzo mail e pec.

A seguito della richiesta verrà stabilito un appuntamento con il Capo Ufficio Servizi Generali (Sig. Cristiano Crisostomi tel. 329-9012464) per la presa visione dei locali; al termine del sopralluogo l'ASM Terni S.p.A. rilascerà apposita certificazione.

Art. 3 - Aggiudicazione del servizio

Il servizio in oggetto viene appaltato mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui agli art. 97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all' art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e **in possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica professionale così come specificato nel disciplinare di gara.**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica, in base ai criteri e sub criteri fissati nel Disciplinare di gara.

Art. 4 - Durata e importo del contratto

Il contratto avrà una durata di tre anni (36 mesi) dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo a base di gara dell'appalto è stabilito in € **365.000,00** (Euro trecentosessantacinquemila/00) oltre Iva ed oneri sicurezza per rischi da interferenza **ESCLUSI**

- € 365.000,00 = importo triennale del servizio di pulizia.
- € 1.428,00 = importo triennale degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 287.412,68 (Euro duecentoottantasettemilaquattrododici/68) calcolati sulla base del costo orario rilevato dalle tabelle del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 13 Febbraio 2014 - operai 2° livello.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura del servizio. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi

emessi dalla Stazione Appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32.

L'Impresa è obbligata ad accettare la proroga.

Art. 5 - Estensione del contratto o riduzione del contratto

Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/20160 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli stabili non compresi nell'Allegato A), senza obbligo alcuno nei confronti dell'Appaltatore.

Nel caso in cui ASM Terni spa decida la chiusura di edifici o parte di essi, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'impresa; in tal caso in contraddittorio tra le parti, verrà rettificato l'importo contrattuale.

Art. 6 - Caratteristiche degli interventi e articolazione del servizio

Il servizio di pulizia degli stabili si articola in 4 Tipologie di intervento:

- **TIPOLOGIA A:**
 - **6 passaggi settimanali** (dal Lunedì al Sabato) per le zone indicate nell'Allegato A)
- **TIPOLOGIA B:**
 - **5 passaggi settimanali** (dal Lunedì al Venerdì) per le zone indicate nell'Allegato A)
- **TIPOLOGIA C:**
 - **4 passaggi settimanali** (Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì) per le zone indicate nell'Allegato A)
- **TIPOLOGIA D:**
 - **3 passaggi settimanali** (Mercoledì, Giovedì e Sabato) per le zone indicate nell'Allegato A)

Le attività di pulizia con le relative frequenze vengono indicate e dettagliate nelle “Schede Tecniche di intervento” (Allegato B), le quali sono da intendersi come prestazioni minime da fornire da parte dell' Appaltatore.

Particolare cura deve essere prestata nell'espletamento del servizio presso il Laboratorio Chimico, ubicato presso la sede di Via Vanzetti 23 Terni; le attività da espletare debbono essere eseguite garantendo la sicurezza del personale addetto alle pulizie, evitando possibili esposizioni

a sostanze pericolose e contaminazioni e, nel contempo, riducendo al minimo la possibilità di interferenza con le attività in corso. A tal fine il personale addetto alle operazioni di pulizia dei locali del laboratorio (ad eccezione delle aree adibite ad ufficio) dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni operative indicate nell'Allegato B.

Le attività di pulizia previste dal presente capitolato comprendono:

Art. 6.1 Prestazioni ordinarie

Interventi di carattere continuativo e ripetitivo da svolgere nei locali previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento (allegato B). Le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza.

Sono da ritenersi inclusi nelle pulizie ordinarie quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di modeste opere murarie, di imbianchino, o di opere da elettricista effettuate occasionalmente, per ripristinare la pulizia dei locali. L'impresa dovrà inoltre procedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, ad ogni pulizia conseguente a spostamenti o sostituzioni di nuovi arredi e spostamento di suppellettili.

Art. 6.2 Prestazioni periodiche

Comprendono gli interventi di carattere periodico da svolgere nei locali previsti dal presente capitolato secondo le modalità e frequenze stabilite nelle Schede Tecniche di intervento (allegato B). L'Impresa deve, almeno con una settimana di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'ufficio preposto della Stazione appaltante, il giorno e l'ora stabilita per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata predisposizione dei locali. Le pulizie di carattere periodico devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi precedenti tra le Parti, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della Stazione appaltante.

Per tutte le operazioni aventi frequenza trimestrale ed annuale l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante l'inizio e la fine delle operazioni medesime, affinché sia possibile l'accertamento delle prestazioni indicate nel presente capitolato. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.

Art. 6.3 Prestazioni straordinarie (o a chiamata):

Sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo da eseguirsi sia nelle aree previste sia in quelle non previste dal capitolato in occasione di:

- Particolari ricorrenze, convegni, manifestazioni;
- Trasferimenti e traslochi;
- Ridistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali;
- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Eventi imprevisti quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, ecc..

- Altri eventi eccezionali

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante il servizio per prestazioni straordinarie o a chiamata, in detti casi il corrispettivo orario sarà determinato dal rapporto tra l'importo annuo di aggiudicazione e il monte ore annuo complessivo di lavoro offerto dall'Appaltatore, così come dichiarato in offerta. Si precisa che il suddetto prezzo orario non concorre in alcun modo alla determinazione del punteggio economico dell'offerta e non viene pertanto preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto.

Gli interventi verranno richiesti, a mezzo fax/e-mail, almeno entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. L'Appaltatore dovrà valutare il servizio a chiamata richiesto e redigere apposito preventivo che dovrà essere accettato dalla Stazione appaltante. A seguire l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi ed i mq. effettivi da sottoporre ad attività di pulizia, fermo restando il diritto di utilizzare a propria discrezione la procedura più conveniente per la scelta della ditta esecutrice dei lavori.

Art. 7 - Orario di espletamento del servizio

Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi durante fasce orarie tali da non interferire con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'ASM e precisamente *prima-dopo l'entrata/uscita* dal lavoro dei dipendenti. L'orario viene così indicato:

EDIFICI	GIORNI DI INTERVENTO	ORARIO DI INIZIO DALLE
Sede Direzionale	dal Lunedì al Venerdì	Ore 19:00
Sede Operativa	dal Lunedì al Venerdì	Ore 19:00
Sede SIA	dal Lunedì al Sabato comprese le Festività infrasettimanali (ad esclusione di Pasqua, 15 Agosto, Natale e Capodanno)	Ore 14:00
Sede Selezione e Trasferenza	dal Lunedì al Sabato	Ore 18:00
Sede Depuratore	dal Lunedì al Sabato	Ore 13:00
Stazione Ecologica	dal Lunedì al Sabato	Ore 14:00
CCR di Piediluco	Mercoledì – Giovedì - Sabato	Ore 12:00
CCR di Arrone	Mercoledì – Giovedì - Sabato	Ore 12:00
CCR di Narni	dal Lunedì al Sabato	Ore 14:00
CCR di Otricoli	Lunedì – Giovedì – Sabato	Ore 12:00
Ufficio Tari di Narni	Lunedì	Ore 17:30
	Martedì	Ore 15:30
	Mercoledì	Ore 15:30
	Giovedì	Ore 16:30

L'Appaltatore dovrà consegnare mensilmente all'Ufficio Servizi Generali un report, con timbro e firma del Rappresentante Legale, nel quale riporterà le pulizie effettuate nel mese distinto per sedi.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola ecc.
- materiale di pulizia: i detergenti, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti (*compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici*)

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E. relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.

L'Appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L'appaltatore dovrà dettagliare, quindi, la quantità delle macchine che intende utilizzare per il servizio e la periodicità dell'utilizzo, distinguendo tra quelle che rimarranno a disposizione delle strutture da quelle impiegate per più sedi.

L' Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dall' Appaltatore nell'ambito dell'offerta tecnica.

L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i “*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*”.

Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 24/05/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati "superconcentrati", prodotti ausiliari), suddivisi per tipologia, riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, scheda tecnica, modalità d'uso con indicazione delle relative certificazioni di compatibilità ambientale (Ecolabel Europeo) o altre attestazioni equivalenti.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell' Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all' Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

Art. 9 - Oneri a carico della Stazione appaltante

La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell' Appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna struttura oggetto del presente Appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell' Appaltatore.

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua di energia elettrica nonché l'acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani).

Art. 10 - Raccolta rifiuti

Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione o dalla Stazione Appaltante.

In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno dei siti della Stazione Appaltante.

TITOLO II - NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 11 - Cauzione Definitiva

Prima della stipulazione del contratto l' Appaltatore deve presentare una **cauzione definitiva**, pari al 5%, già ridotta del 50% visto l'obbligo di possesso della certificazione di qualità, oppure in maggior percentuale secondo le disposizioni dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penality eventualmente comminate, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l' Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull' Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e resterà vincolata fino ai successivi 60 giorni dalla cessazione del contratto ed avrà, quindi, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

La garanzia dovrà prevedere una clausola di automatica estensione temporale per le ipotesi di rinnovo (12 mesi) o proroga contrattuale (6 mesi);

Art. 12 – Assicurazioni

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tal fine **l' Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO**, nella quale venga esplicitamente indicato che l' ASM Terni S.p.A. debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone e a cose di cui in possesso o detenzione e la copertura per danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a €. 2.000.000,00= per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall' Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, **unitamente alla dichiarazione con cui l' Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante** da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende

eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il **subappalto è vietato**.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto nonché contestuale la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Cambio di denominazione sociale

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

Art. 15 - Interruzione del servizio per sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva.

In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

Art. 16 - Cause di forza maggiore

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

TITOLO III – PERSONALE

Art. 17 - Referente dell' Appaltatore

L' Appaltatore dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica anche oltre l'orario di servizio.

Art. 18 – Personale

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l' Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello economico. L' Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari stabili oggetto del presente capitolato.

Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione alla Stazione Appaltante.

L' Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail di un proprio rappresentante espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori.

Tenuto conto delle prestazioni richieste nelle allegate schede tecniche di intervento “Allegato B)”, il personale dipendente dall' Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. L' Appaltatore è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

L' Appaltatore è tenuto ad utilizzare sistemi di rilevazione delle presenze del personale, che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto e a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli strumenti per il relativo controllo.

L'Appaltatore dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all' Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla

sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, inoltre potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara anche per tutta la durata del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si consti che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

Il personale dell'Appaltatore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Appaltatore e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

Tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81, il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia della vetrate.

L'Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Referente Unico per la Stazione Appaltante circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

L' Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Art. 19 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale

L' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “*Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi*”, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. L' Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall'ASM di Terni SpA, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni.

Si ribadisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia in riferimento ai vigenti contratti d'appalto; il CCNL applicato è il C.C.N.L. Imprese di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi. Si evidenzia tuttavia che le condizioni di esecuzione dell'appalto e le frequenze dei servizi sono state in parte modificate rispetto al precedente contratto stipulato con l'operatore uscente; pertanto il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati

Art. 20 – Formazione

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l' Appaltatore deve assicurare a tutto il

personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante. Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Art. 21 – Divieti

Ai dipendenti dell' Appaltatore è fatto divieto di aprire cassette o armadi, maneggiare carte, di prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al Referente Unico per la Stazione Appaltante.

E' fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

E' fatto divieto assoluto all' Appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo.

Il personale dipendente dell' Appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie. Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente.

Il Personale dell'appaltatore non può ricevere visite né far entrare alcuna persona nei locali della Stazione appaltante.

TITOLO IV - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Art. 22 – Sicurezza

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Con l’obiettivo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’Impresa da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; l’Appaltatore del servizio, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività dell’Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Le prestazioni “minime” richieste da eseguire presso i diversi stabili aziendali sono dettagliatamente descritte nelle Schede Tecniche di intervento “Allegato B”.

TITOLO V - CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 - Controllo delle prestazioni e rilievi

La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione Appaltante per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto. La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione, anche a campione, delle attrezzature, locali e stabili, ecc. e di quanto altro fa parte dell’organizzazione del servizio, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia.

L’Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevole i citati controlli da parte della Stazione Appaltante, fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa documentazione.

Art. 24 – Penalità

Per il mancato espletamento del servizio o l’espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo penale</i>
a) ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	€ 250,00
b) ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di gara, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.	€ 200,00
c) ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino.	€ 300,00
d) ove il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa a ripristino.	€ 250,00
e) ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco.	€ 100,00
f) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia	€ 1.000,00
g) per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche indicate all'art. 8 del presente capitolato speciale d'onere.	€ 300,00

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Referente Unico dell'appalto preposto alla verifica del servizio di pulizia (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);

b) Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all' Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per l' ASM di Terni in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di locali. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto) ore per la pulizia ordinaria ed a 6 (sei) giorni per la pulizia periodica. Entro detto termine, l' Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L' Appaltatore non potrà

addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto;

c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Referente Unico dell'appalto, l' Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Referente Unico dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto di diritto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra ditta. Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico dell' Appaltatore.

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore (compresa la mancata attivazione delle proposte migliorative offerte), ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore .

Art. 25 - Rifusione danni

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi indifferentemente mediante trattenuta sui crediti dell' Appaltatore per servizi già eseguiti, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- f) in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;

- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) per subappalto non autorizzato;
- j) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 27 - Recesso

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno **30 giorni**, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia,.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In ogni caso è sempre ammesso il recesso ai sensi dell'art. 109 D.lgs 50/2016.

Art. 28 - Clausola di salvaguardia

L'ASM di Terni si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri o indennizzi da corrispondere all'Appaltatore, qualora disposizioni legislative, regolamenti od altre disposizioni normative in materia, ne comportassero il proprio scioglimento o la modifica sostanziale delle attuali competenze, con conseguenti atti di riorganizzazione interna.

TITOLO VI - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 29 - Condizioni di pagamento

L'appalto è **a corpo** e il canone è dovuto in misura fissa. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L' Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto.

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell' Appaltatore così come previsto dall'art. 35 comma 34 D.L. 4.7.2006 n.223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall' Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

L'importo dovuto all' Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

Il pagamento delle attività di pulizia straordinaria di cui all'art. 6 Punto 3 avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, riguardante gli interventi effettuati nel mese di riferimento e dovrà riportare la descrizione degli interventi eseguiti ed il computo delle ore impiegate. Alla fattura dovranno essere allegate le copie dei fogli lavoro con la firma del Responsabile del Settore trattato e del Referente dell'Ufficio preposto.

In caso di ritardato pagamento delle fatture saranno dovuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. così come stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L' Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'ASM di Terni e alla Prefettura di Terni.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 31 - Revisione prezzi

Per il primo anno del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro **60 giorni** successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e per il calcolo si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

Art. 32 - Fallimento dell'Impresa o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 , la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 33 - Devoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto è devoluta alla competenza del Foro di Terni.

Art. 34 - Stipulazione del contratto

Il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso.

Art. 35 - Documentazione successiva

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il calendario degli interventi. In tale calendario, con riferimento ad ogni singolo edificio, dovranno essere indicati:

1. l'orario di inizio e di fine dell'effettuazione del servizio distintamente per ogni struttura,
2. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
3. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità;
4. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 17, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso le varie sedi;
5. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.Lgs n. 81/2008;

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dal Referente Unico dell'appalto che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni ritenute opportune.

L'Appaltatore dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia.

L'Appaltatore entro 30 giorni dall'inizio del servizio, dovrà produrre alla Stazione Appaltante copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 26/5/1997 n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Art. 36 - Responsabile del procedimento trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Area Legale e societario, Dott.ssa Agata Mariani.

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR), si dà atto che L’ASM di Terni è il titolare del trattamento dei dati trattati nell’ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, che il Responsabile “interno” del trattamento è il Direttore Generale Ing. Stefano Tirinzi.

Art. 37 - Codice di comportamento, Codice Etico e Patto di Integrità

L'Appaltatore si assume l’obbligo del Modello Organizzativo Gestionale (MOG ai sensi del Dlgs 231/2001) nonché del Codice Etico e del Patto di Integrità dell’ASM Terni s.p.a. pubblicati nel sito internet www.asmterni.it.

Art. 38 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegati:

Allegato A): Ubicazione locali e superfici

Allegato B): Schede tecniche interventi

Allegato C): Elenco personale uscente